

Segue verbale di udienza del 15/09/2022



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 6483/2019 del Registro Generale e promossa da

CORVAGLIA GIUSEPPINA, con l'avv. PUTIGNANO LUCA

Ricorrente

nei confronti di

INPS, con l'avv. NASSO MARIATERESA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE

Resistente

Oggetto: Ripetizione di indebito

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 2.000,96 contestato a titolo di indebito per il periodo 01.01.2011 – 31.08.2018 con conseguente condanna l'INPS a restituire le somme eventualmente trattenute.

L'INPS resistente ha chiesto di *“accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e/o statuizione di legge”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ai fini della decisione si deve premettere che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull'INPS, ma sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione dell'indebito. La giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) ha infatti affermato che: *“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni?”* (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).

Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).

Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'*accipiens* è sufficiente che l'INPS, costituendosi in giudizio, fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.

Nel caso di specie, la causale dell'indebito era chiara già dalla lettura della comunicazione amministrativa, ove si legge che *“Sono state rimosse quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”*. Costituendosi, l'INPS ha ulteriormente chiarito la causale dell'indebito, deducendo:

“La ricorrente è titolare, da gennaio 2008, di pensione di vecchiaia in regime internazionale categoria VOS n. 45105526 integrata al trattamento minimo (cfr. Modello ObisM alla pagina 1: per l'anno 2019 l'importo della pensione non integrata è di € 54,61 – all. 3). Da settembre 2009 la suddetta ricorrente è titolare anche di pensione ai superstiti categoria SO n. 25041690 (cfr. Modello ObisM – all. 3). In quanto titolare di prestazione previdenziale collegata al reddito (integrazione al trattamento minimo), la citata ricorrente era tenuta, annualmente, tramite i Modelli RED, a comunicare all'Istituto i propri redditi incidenti sul diritto e sulla misura di tale prestazione (cfr. Circolare INPS n. 195/2015 in particolare, per i redditi derivanti da pensioni estere dirette e/o ai superstiti a carico di Stati Esteri, Punto 2.1 della stessa Circolare). Orbene la ricorrente Corvaglia Giuseppina è titolare, da febbraio 2013 (anni 65 e mesi 1), di pensione di vecchiaia a carico della Germania (cfr. Allegato Convenzioni Internazionali – all. 4) e da settembre 2009 di pensione ai superstiti a carico della Svizzera e di pensione ai superstiti a carico della Germania (cfr. Allegato Convenzioni Internazionali all. 5)- Nonostante ciò la ricorrente non ha mai comunicato all'Istituto i propri redditi per gli anni 2017 (RED 2018), 2016 (RED 2017), 2015 (RED 2016), 2013 (RED 2014), 2012 (RED 2013) e 2011 (RED 2012) (cfr. all. ti da 6 a 12). Pertanto l'Istituto, acquisiti d'ufficio i redditi della ricorrente derivanti dalle pensioni estere dirette e ai superstiti (Vedi Allegati Dati Casellario Centrale dei Pensionati – all.ti da 13 a 18), in data 01.08.2018 procedeva al ricalcolo della quota di integrazione al trattamento minimo spettante sulla pensione di vecchiaia categoria VOS n. 45105526 della stessa ricorrente. Da tale ricalcolo è derivato dal 2011 un congruaglio a debito (per quote di integrazione al trattamento minimo non spettanti) di € 2.000, 96, (all. 19)”.

Sulla base dei principi di diritto innanzi esposti, gravava quindi sulla ricorrente l'onere di provare il mancato possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge per usufruire delle quote di integrazione al trattamento minimo indebitamente erogate; tale onere non è stato adempiuto e, anzi, la ricorrente ha espressamente ammesso il possesso delle pensioni estere da cui discende il citato superamento dei limiti reddituali, limitandosi ad eccepire l'assenza di dolo e il fatto che l'INPS fosse già a conoscenza di tali circostanze. Pertanto, si devono esaminare le eccezioni relative all'irripetibilità delle somme percepite in buona fede e di violazione da parte dell'INPS dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle situazioni incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni.

Al riguardo, occorre premettere che la materia è regolata dalla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52 (intitolato appunto "prestazioni indebite"), così dispone: *"1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificare dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave"*. Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91, che dispone: *"Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite"* (comma 1). *"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"* (comma 2). Pertanto, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di *"omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente"*.

L'omessa segnalazione è quindi parificata al dolo, per cui occorre verificare su chi gravi l'onere di dimostrare se tale segnalazione vi sia stata o meno.

Secondo parte ricorrente tale onere grava sull'INPS, in ragione dell'obbligo di procedere a controlli annuali ex art. 13 comma 2 citato, ma la giurisprudenza prevalente ha stabilito che l'omessa segnalazione da parte del pensionato circa l'esistenza di fatti "incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione dovuta" rende irrilevante l'esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 da parte dell'INPS e giustifica la ripetizione dell'indebito anche in caso di omesso esercizio di tali poteri.

Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell'INPS entro i termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. 412/91 rende irripetibili le somme indebitamente percepite. Si veda, al riguardo, la seguente massima: *"In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, l. n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'Inps in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)"* (Cassazione civile sez. lav. 20/01/2011, n. 1228).

Nella sentenza n. 1228/2011 si dice poi espressamente che: *"Al riguardo è ben vero, come si sottolinea in controricorso, che l'Inps non si è attivato annualmente per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni, come prescritto dal secondo comma del citato art. 13, dal momento che, come precisato in sentenza, la richiesta dell'Inps era del 1995 per indebiti maturati fino al dicembre 1991. Tuttavia l'attivazione in tal senso dell'Istituto ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripeteribilità delle somme indebitamente percepite"*.

Inoltre, *"L'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo"* (Cassazione civile sez. lav. 24 gennaio 2012 n. 953).

Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91, in quanto dagli atti prodotti dall'INPS risulta che ella non ha mai comunicato all'Istituto i propri redditi relativi agli anni oggetto di causa, dal 2011 al 2018, non avendo mai provveduto ad inviare i relativi Modelli RED; non vi sono prove né deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente, che ha anzi sostanzialmente ammesso di non avere mai provveduto in tal senso; ne consegue che la sanatoria ex artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91 non è applicabile perché l'omessa comunicazione equivale al dolo e, sulla base dei principi di diritto innanzi esposti, in assenza della comunicazione di dati reddituali certi da parte della ricorrente, il termine annuale non iniziava a decorrere.

Il ricorso deve essere quindi rigettato.

A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono essere dichiarate irripetibili.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23/05/2019 da CORVAGLIA GIUSEPPINA nei confronti dell'INPS, così provvede:

1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.

Lecce, li 15/09/2022

Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo